

1° settembre 2022

## INFORMAZIONI FISCALI N. 11/2022

Segnalazione scadenze **settembre 2022**

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi *scadenza* o *decorrenza* nel mese di settembre:

### **5.9.2022 – Termini di trasmissione di documenti e informazioni**

**Termini di pagamento delle somme richieste con avvisi bonari**

### **9.9.2022 – Click day per l'assegnazione del c.d. "buono fiere"**

### **14.9.2022 – Ravvedimento operoso IMU 2022**

**21.9.2022 – Versamento con maggiorazione 0,40% saldo 2021 e I acconto 2022 IRES e IRAP, imposte addizionali e sostitutive, diritto annuale Registro Imprese società di capitali con termine di approvazione del bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio**

### **30.9.2022 – Istanza di rimborso IVA assolta in altri stati UE**

**Istanza di rimborso IVA soggetti UE**

**Istanza di rimborso IVA soggetti extra UE**

**Dichiarazione costituzione Gruppo IVA dall'anno 2023**

**Informativa annuale organi delegati**

**Imposta di bollo su fatture elettroniche**

**Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA 2° trimestre 2022**

Si ricorda che il **5 settembre** riprendono a decorrere i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti da enti impositori nonché per il pagamento di avvisi bonari, soggetti alla **sospensione feriale dei termini** dal 1° agosto al 4 settembre.

Dal **9 settembre** possono essere presentate le domande per l'assegnazione del c.d. "buono fiere" da parte delle imprese che partecipano alle **manifestazioni fieristiche internazionali di settore** organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il **30 settembre** scade il termine per la presentazione **dell'istanza di rimborso dell'IVA** assolta nell'anno solare 2021:

- *in altri Stati membri dell'Unione europea* da soggetti passivi *stabiliti in Italia*;
- *in Italia* da parte di *soggetti non residenti*, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA, *stabiliti in*

*Stati appartenenti alla Comunità europea;*

- *in Italia da parte di soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea che concedono il medesimo diritto al rimborso a operatori italiani a condizioni di reciprocità.*

Inoltre, il **30 settembre** scade il termine per l'invio telematico della **dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA** a decorrere **dal 2023**.


Infine, il **30 settembre** *scade* il termine per l'invio telematico della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (c.d. "LIPE") relativa al *secondo trimestre 2022*. Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. *Decreto Semplificazioni*), comma 1 art. 3 ha modificato i termini previsti dall'articolo 21-bis, comma 1 del D.L. n. 78/2010, stabilendo che per i dati delle liquidazioni IVA del secondo trimestre è possibile effettuare l'invio entro il **30 settembre**, in luogo del 16 settembre.

Invece, **non è stato confermato** lo spostamento alla fine del mese successivo del termine per la presentazione degli elenchi INTRASTAT. In sede di conversione in legge è stato modificato l'art. 3, comma 2 del decreto di cui sopra, riportando il termine di presentazione degli elenchi stessi al **giorno 25 del mese successivo** al periodo di riferimento.

Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che la presente circolare e quelle richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com).

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

22Info11

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

**5.9.2022 Termini di trasmissione di documenti e informazioni**

Cessa la sospensione feriale dei termini di ottemperanza da parte del contribuente a richieste di documenti e informazioni da parte dell'Agenzia delle entrate o altri enti impositori, termini sospesi **dal 1° agosto al 4 settembre** ai sensi dell'art. 37, comma 11-*bis*, D.L. 223/2006, che pertanto riprendono a decorrere dal 5 settembre.

La sospensione feriale non si applica alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA. ▲

**5.9.2022 Termini di pagamento delle somme richieste con avvisi bonari**

Cessa la sospensione dei termini di pagamento delle somme richieste con avvisi bonari, termini sospesi **dal 1° agosto al 4 settembre** ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 17, D.L. 193/2016, che pertanto riprendono a decorrere dal 5 settembre.

La sospensione dei termini riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997 e 1, comma 412, L. 311/2004 a seguito di:

- controlli automatizzati (effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972);
- controlli formali (ai sensi dell'art. 36-*ter*, D.P.R. 600/1973)
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. ▲

**9.9.2022 Click day per l'assegnazione del c.d. "buono fiere"**

Decorre il termine per la presentazione della domanda di assegnazione dell'incentivo di cui sopra, previsto dall'art. 25-*bis* del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), da parte delle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo di 10.000 euro.

Possono usufruire del c.d. "bonus fiere" le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che:

- dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- hanno ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
- hanno sostenuto o dovranno sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
- non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità.

Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

- spese per l'affitto degli spazi espositivi e oneri accessori;
- spese per l'allestimento degli spazi espositivi;
- spese per la pulizia degli spazi espositivi;
- spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
- spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audiovisivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali.

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione "Buono Fiere", dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.

Il buono fiere è assegnato dal MISE **sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande**, nel limite delle risorse disponibili, pari complessivamente a 34 milioni di euro, alle condizioni del regime "*de minimis*". In base a quanto accaduto in passato in occasione di simili agevolazioni, si prevede che le risorse disponibili saranno esaurite in breve tempo dopo l'apertura dello sportello informatico per l'invio delle domande di agevolazione.

Entro il 30 novembre 2022 i beneficiari devono presentare, mediante la suddetta piattaforma, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti, allegando copia del buono e delle fatture, con il dettaglio dei relativi costi, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 la rendicontazione delle spese

sostenute deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

A decorrere dalle ore 10:00 del **7 settembre 2022** e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione, inoltre, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. ▲

<b>14.9.2022</b>	<b>Ravvedimento operoso IMU 2022</b>
------------------	--------------------------------------

Scade il termine per il ravvedimento operoso relativo all'omesso o insufficiente versamento del primo acconto IMU, il cui termine ordinario è scaduto il 16 giugno 2022 (vedi *Informazioni fiscali* 1°.6.2022).

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. *a-bis*), D.Lgs. 472/1997, la regolarizzazione del versamento deve essere eseguita entro novanta giorni dalla scadenza. Contestualmente, devono essere versati la *sanzione* ridotta ad un *nono del minimo* (pari al 15% entro 90 giorni, quindi pari all'1,65% del tributo), nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari all'1,25% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali* 20.12.2021).

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-ter dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 modificato dall'art. 1, L. 23/12/2014, n. 190 il ravvedimento *per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate* non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. ▲

<b>21.9.2022</b>	<b>Versamento con maggiorazione 0,40% saldo 2021 e I acconto 2022 IRES e IRAP, imposte addizionali e sostitutive, diritto annuale Registro Imprese società di capitali con termine di approvazione del bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio</b>
------------------	---

Scade il termine per il versamento *con maggiorazione 0,40%* a titolo di interesse corrispettivo dei tributi e diritti sopra indicati dovuti dalle *società di capitali* che hanno approvato il bilancio nel mese di **giugno 2022** oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro i termini previsti dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 435/2001 il termine di versamento senza maggiorazione è scaduto il 22 agosto 2022 (vedi *Informazioni fiscali* 29.7.2022).

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. 435/2001, il versamento *con maggiorazione* deve essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo, pertanto il termine per il versamento scade il 21 settembre. ▲

**30.9.2022 | Istanza di rimborso IVA assolta in altri stati UE**

Scade il termine previsto dall'art. 38-*bis*1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta nell'anno solare 2021 in altri Stati membri dell'Unione europea da soggetti passivi stabiliti in Italia.

L'istanza di rimborso deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, avvalendosi del servizio telematico *Entratel* o *Internet (Fisconline)*, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. L'operazione di controllo e gestione delle istanze, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi sono state stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° aprile 2010 n. 53471, in attuazione del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 che ha recepito le regole IVA in materia di operazioni internazionali, previste dalle direttive europee n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE (vedi *Informazioni fiscali 7.1.2010*).

Le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di rimborso, unitamente alla normativa, alla prassi e ad altre informazioni rilevanti, compreso l'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso, sono disponibili all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate in data 12 settembre 2018, in caso di scadenza del termine in giorno festivo o di sabato non è possibile prorogare il termine citato al giorno lavorativo successivo.

Per i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso, la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria appare fondata sull'art. 15 della direttiva 2008/9/CE. Tale disposizione prevede che la richiesta di rimborso sia presentata allo Stato membro di stabilimento "al più tardi il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento". Trattandosi di una disposizione comunitaria non trova applicazione, pertanto, la norma interna secondo cui sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo i termini per gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo (art. 7, comma 1, lett. h) D.L. 70/2011). Tale soluzione appare conforme anche con la natura decadenziale del termine in questione sancita dalla costante giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE 21 giugno 2012, causa C-294/11).▲

**30.9.2022 | Istanza di rimborso IVA soggetti UE**

Scade il termine previsto dall'art. 38-*ter*, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per la presentazione all'Agenzia delle entrate dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia nell'anno solare 2021 da parte dei soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA, *stabiliti in Stati appartenenti all'Unione europea*.

Le istanze di rimborso dell'IVA assolta da un soggetto passivo comunitario in altri Stati membri devono essere presentate alle autorità fiscali del paese in cui il soggetto passivo è stabilito. Come previsto dall'art. 38-*bis*2, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, l'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti passivi comunitari è presentata telematicamente tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente, che la inoltra all'Amministrazione finanziaria italiana. L'istanza di rimborso deve essere compilata in italiano (sono accettate anche richieste in inglese e francese) e gli importi vanno espressi in euro. I beni e i servizi acquistati devono essere descritti utilizzando i codici reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di rimborso, unitamente alla normativa, alla prassi e ad altre informazioni rilevanti, compreso l'elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato membro in ordine al contenuto delle istanze di rimborso, sono disponibili all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate in data 12 settembre 2018, in caso di scadenza del termine in giorno festivo o di sabato non è possibile prorogare il termine citato al giorno lavorativo successivo.

Per i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso, la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria appare fondata sull'art. 15 della direttiva 2008/9/CE. Tale disposizione prevede che la richiesta di rimborso sia presentata allo Stato membro di stabilimento "al più tardi il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento". Trattandosi di una disposizione comunitaria non trova applicazione, pertanto, la norma interna secondo cui sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo i termini per gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo (art. 7, comma 1, lett. h) D.L. 70/2011). Tale soluzione appare conforme anche con la natura decadenziale del termine in questione sancita dalla costante giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE 21 giugno 2012, causa C-294/11).▲

<b>30.9.2022</b>	<b>Istanza di rimborso IVA soggetti extra UE</b>
------------------	--

Scade il termine previsto dall'art. 38-*ter*, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per la presentazione all'Agenzia delle entrate dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia nell'anno solare 2021 da parte dei *soggetti non residenti*, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, non identificati direttamente ai fini IVA, *stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea* che concedono il medesimo diritto al rimborso a operatori italiani a condizioni di reciprocità. Tali Stati sono attualmente Israele, Norvegia e Svizzera.

L'istanza di rimborso (modello IVA 79) deve essere trasmessa in formato cartaceo al Centro Operativo di Pescara. Le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza sono disponibili all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate in data 12 settembre 2018, in caso di scadenza del

termine in giorno festivo o di sabato non è possibile prorogare il termine citato al giorno lavorativo successivo.

In relazione ai soggetti passivi non residenti nel territorio UE, l'art. 3 della direttiva 86/560/CEE rimette ai singoli Stati membri la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di rimborso IVA ammesse a condizione di reciprocità. In attuazione dell'art. 38-ter, comma 5, DPR 633/1972, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 53471/2010 ha fissato questa scadenza al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento. Seppure non disciplinato dalla citata direttiva 2008/9/CE, l'Agenzia delle entrate ritiene anche questo termine non differibile al primo giorno lavorativo successivo. ▲

<b>30.09.2022</b>	<b>Dichiarazione costituzione Gruppo IVA dall'anno 2023</b>
-------------------	---

Scade il termine per effettuare l'invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA con effetto dall'anno 2023. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter, DPR 633/1972, possono esercitare l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA ai sensi dell'art. 70-*quater* DPR 633/1972. I vincoli di cui al periodo precedente devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

Il rappresentante del Gruppo presenta in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti. Con provvedimento 19 settembre 2018 è stato approvato il modello AGI/1 da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

La dichiarazione di costituzione di un Gruppo IVA deve recare le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Gruppo IVA;
- b) i dati identificativi del rappresentante del Gruppo IVA e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo;
- c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter.;
- d) l'attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo IVA;
- e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione.

Al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.



L'opzione ha sempre effetto dal 1° gennaio dell'*anno successivo*. Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se, invece, la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione ha effetto a decorrere dal *secondo* anno successivo.

Permanendo i vincoli di cui all'art. 70-ter, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca. ▲

#### **30.09.2022** Informativa annuale organi delegati

Ai sensi dell'art. 2381, 5° c., c.c., gli organi delegati delle società per azioni curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Si ricorda che il D.Lgs. 14/2019 ha modificato l'art. 2475 c.c. **estendendo alle società a responsabilità limitata** l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 2381, 5° c, c.c..

Trattandosi di termine mobile, il 30 settembre 2022 scade il termine semestrale di cui sopra nel caso in cui la precedente informativa sia stata fornita il 31 marzo 2022, sempre che lo statuto non preveda un termine più breve. ▲

#### **30.9.2022** Imposta di bollo fatture elettroniche

L'imposta di bollo è alternativa all'IVA ed è dovuta per le fatture comprendenti importi esenti, non soggetti e in alcuni casi non imponibili IVA superiori a € 77,47. Le fatture soggette ad imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, il che per le fatture elettroniche avviene compilando con il valore "SI" il relativo campo.

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 il termine di versamento è l'ultimo giorno del secondo mese successivo al primo, terzo e quarto trimestre solare, e il 30 settembre per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre. Il **pagamento** dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel **secondo trimestre** solare è effettuato **entro l'ultimo giorno di settembre**. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, riportando l'informazione sul sito dell'Agenzia delle entrate all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA.

Per poter accedere alla propria area riservata ed assolvere l'imposta dovuta sono necessarie le credenziali informatiche per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il **pagamento** dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio disponibile nella predetta area riservata, con **addebito su conto corrente** bancario o postale, oppure utilizzando il **modello F24 precompilato** dall'Agenzia delle entrate.

Sono invariate le procedure e le scadenze previste per versare l'imposta di bollo sui documenti diversi dalle fatture e registri informatici, nonché sui documenti non informatici. ▲

<b>30.9.2022</b>	<b>Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA 2° trimestre 2022</b>
------------------	---

Scade il termine per effettuare l'invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre 1° aprile – 30 giugno 2022, adempimento prescritto dall'art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (vedi *Informazioni fiscali 16.1.2017, n. 4* e *Circolare 31.7.2017, n. 8*). Il D.L. n. 73/2022 (*c.d. Decreto Semplificazioni*), comma 1 art. 3 ha modificato i termini previsti dall'articolo 21-bis, comma 1 del D.L. n. 78/2010, stabilendo che per i dati delle liquidazioni IVA del secondo trimestre sarà possibile effettuare l'invio entro il 30 settembre, in luogo del 16 settembre.

I soggetti passivi trasmettono una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. Con **Prov. 21 marzo 2018** è stato approvato il Modello "comunicazione liquidazioni periodiche IVA" composto da:

- frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- quadro VP.

Le informazioni da trasmettere con il suddetto modello sono definite nell'allegato al citato Provvedimento: "*Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione*".

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è effettuata mediante l'apposito modello esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. ▲

\* \* \*

22Info11

MD/SF

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello Studio *Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* e le circolari informative emesse a partire dall'anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdatax.com](http://www.pdatax.com)

Le *Informazioni Fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio *Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.